SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

04A00377

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2004, n. **29.**

Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo). — 1.* La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.

4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.

6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.».

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 47, comma 2, e 47-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.»:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa.».

— Si riporta l'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.»:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317, reca: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

— Per la rubrica della legge 6 luglio 2002, n. 137, si rinvia alle note al titolo.

— La legge 5 giugno 2003, n. 131, reca: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.».

Note all'art. 1:

— L'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 10 *(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)*. — 1. In ogni regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:

a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;

b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'art. 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;

c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e regione previsti da leggi statali nelle materie indi-

cate dall'art. 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei Ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;

e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;

g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.

4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2, lettere *e)*, *f)* e *g)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'art. 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'art. 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.

5. Nelle regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera *d)* del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.

6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.

7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: "autonomie locali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri".

9. All'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (sostituisce il primo comma dell'art. 11, legge 10 febbraio 1953, n 62);

b) i commi secondo e terzo sono abrogati;

c) (sostituisce il primo comma dell'art. 11, legge 10 febbraio 1953, n 62).

10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'art. 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le regioni a statuto speciale.».

— L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 47 e 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 47 *(Ordinamento).* — 1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. *(Comma abrogato).*

3. Presso il Ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.».

«Art. 47-*quater*. *(Ordinamento).* — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'art. 47-*ter*.

2. *(Comma abrogato).».*

04G0052

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2004.

Concessione della bandiera di istituto militare alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, e in particolare, l'art. 1, lettera *dd)*;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e l'Aeronautica, nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Vista la legge 5 febbraio 1988, n. 22, contenente disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante disciplina dell'uso della bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte dello Stato e degli enti pubblici;

Viste le disposizioni sul servizio territoriale e di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;

Considerata l'opportunità di dotare la Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria della bandiera di istituto militare;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

È concessa la bandiera di istituto militare alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2004

CIAMPI

MARTINO, *Ministro della difesa*

04A01060

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2004, lo stato di emergenza nei territori dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino e San Marco D'Alunzio in provincia di Messina interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologico;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2003, con il quale lo stato di emergenza è stato esteso anche nei territori dei comuni di Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologico;

Vista la richiesta della regione Siciliana pervenuta con nota prot. n. 109/D.S.G. in data 15 gennaio 2004, concernente la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento del summenzionato contesto emergenziale sono tuttora in corso di progettazione o di esecuzione e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi superata;

Ravvisata, quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2005, lo stato di emergenza nei territori dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A01051

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2004.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Sardegna interessato dalla crisi idrica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2003, della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Sardegna interessato dalla crisi idrica;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la richiesta del 31 ottobre 2003, del Commissario governativo presidente della regione Sardegna, con la quale viene rappresentata l'esigenza di prorogare lo stato d'emergenza in considerazione che la persistente situazione strutturale con la conclusione degli interventi programmati è tutt'ora in corso;

Visti altresì i successivi chiarimenti esposti con le note del 30 dicembre 2003 e 16 gennaio 2004 dello stesso commissario delegato e richiesti dal Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto pertanto necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento dell'emergenza idrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Sardegna interessato dalla crisi idrica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A01052

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2004.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nei territori dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi nei territori dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, del sopra citato stato d'emergenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 29 dicembre 2003, con cui il commissario delegato per l'emergenza idrica nei territori dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ha relazionato in ordine agli interventi posti in essere per il superamento dell'emergenza, rappresentando l'esigenza di proseguire nella realizzazione delle altre opere previste nel programma straordinario all'uopo predisposto;

Visti altresì i successivi chiarimenti esposti con la nota del 9 gennaio 2004 dello stesso commissario delegato e richiesti dal Dipartimento della protezione civile;

Considerato quindi che risulta necessario attuare nel corso dell'anno 2004 gli ulteriori interventi programmati dal commissario delegato, finalizzati al definitivo superamento della grave crisi idrica;

Acquisita l'intesa con la regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, è prorogato sino e non oltre il 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nei territori a sud di Roma serviti dall'acquedotto del Simbrivio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A01053

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2004.

Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni calamitose in atto nella Repubblica Islamica dell'Iran nonché ad evitare maggiori danni a persone o cose. (Ordinanza n. 3336).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, che prevede, nell'ambito delle attività inerenti all'organizzazione ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che il 26 dicembre 2003 si è verificato nel territorio sud orientale della Repubblica Islamica dell'Iran un sisma di magnitudo superiore al sesto grado della scala Richter;

Considerato che il predetto evento calamitoso ha causato la perdita di numerose vite umane, nonché la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma;

Tenuto conto che la situazione calamitosa derivante dal predetto evento sismico è caratterizzata da una continua evoluzione connessa all'espletamento delle attività di soccorso, sicché perdura l'ineludibile esigenza di assicurare una continua azione di assistenza;

Considerato che la consistenza dell'evento calamitoso impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali delle strutture iraniane deputate al soccorso al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;

Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessità, in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione iraniana sinistrata, di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Repubblica Islamica dell'Iran, per fronteggiare, in un contesto di necessaria solidarietà internazionale, le situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, d'intesa, per quanto di competenza, con le strutture del Ministero degli affari esteri, ad assumere tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di operare nell'attuale contesto calamitoso garantendo ogni aiuto, anche nella forma della donazione, alla popolazione iraniana colpita dal sisma, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a consentire l'utilizzazione, senza limiti di tempo, da parte delle autorità locali, dei necessari beni e materiali da impiegarsi, anche per finalità di prevenzione, per impedire il verificarsi di maggiori danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative condizioni di vita.

3. Il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato a stipulare direttamente, o attraverso altre strutture, contratti, anche a trattativa privata, stante la situazione di somma urgenza, per l'acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in loco, anche in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Iran, provvede all'acquisizione urgente di beni e servizi in Italia ed all'estero, nei limiti dei fondi posti a disposizione dal Dipartimento stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A01054

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Gaspari Alfredo Javier di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della discipina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Gaspari Alfredo Javier, nato a Adolfo Gonzalez (Argentina) il 4 aprile 1970, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale argentino di «ingeniero agronomo» di cui è in possesso dal 1996, come attestato dal certificato di iscrizione al «Colegio de Ingenieros» della provincia di Buenos Aires (Argentina), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e forestale»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in «Ingenieria agronomica» nel 1995 presso la «Universidad Nacional de Mar de La Plata - Facultad de Ciencias agrarias»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e forestale» sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Gaspari Alfredo Javier, nato a Adolfo Gonzalez (Argentina) il 4 aprile 1970, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione alla sezione A dell'albo dei dottori agronomi e forestali e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

04A00978

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 2004.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, per l'anno 2004. (Decreto n. 10317).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2004, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 2004, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01046

DECRETO 30 gennaio 2004.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2004, alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale). (Decreto n. 10320).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2004, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previsto dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2004, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01045

DECRETO 30 gennaio 2004.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2004, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. (Decreto n. 10323).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2004, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2004, come appresso:

a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 2004;

b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 2004 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01044

DECRETO 30 gennaio 2004.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2004, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. (Decreto n. 10328).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2004, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2004, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01043

DECRETO 30 gennaio 2004.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2004. (Decreto n. 10332).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2004 nella misura dell'1,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01048

DECRETO 30 gennaio 2004.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l'anno 2004. (Decreto n. 10343).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite da terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2004 nelle seguenti misure:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 2004;

b) 0,95% per i contratti definitivi stipulati nel 2004 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1993 al 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01049

DECRETO 30 gennaio 2004.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2004. (Decreto n. 10351).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2004 nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01047

DECRETO 30 gennaio 2004.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l'anno 2004. (Decreto n. 10358).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2004 nella misura dell'1 per cento per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05 per cento, per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A01050

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 novembre 2003.

Inclusione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2003/68/CE dell'11 luglio 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone ed isoxaflutole nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;

Tenuto conto che Regno Unito, Francia e Paesi Bassi, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafo 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 15 aprile 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive trifloxystrobin e fenamidone non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto il parere del comitato scientifico per le piante;

Considerato che la sostanza attiva carfentrazone etile è stata sottoposta al comitato scientifico per le piante per una consultazione distinta in merito ad aspetti particolari legati alla salute umana ed ambientale e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel relativo rapporto di riesame;

Considerato che per quanto concerne la sostanza attiva mesotrione è stato chiesto al comitato scientifico di pronunciarsi sull'idoneità degli studi atti a valutare eventuali rischi tossicologici e che il comitato ha concluso che non sono prevedibili segni o sintomi negativi per l'uomo;

Considerato che per quanto concerne la sostanza attiva isoxaflutole è stato chiesto al comitato scientifico di pronunciarsi in merito agli effetti tossicologici ed ecotossicologici di un prodotto di degradazione della sostanza attiva e che il comitato non ha individuato alcun problema relativo a tale metabolita;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive trifloxystrobin mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole, soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/68/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/68/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a 12 mesi dalla data di adozione della direttiva 2003/68/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole sono iscritte, fino al 30 settembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole, presentano al Ministero della salute, entro il 30 novembre 2003, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 30 settembre 2004 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 marzo 2005, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti, trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2004.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 marzo 2006.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti, trifloxystrobin, mesotrione, carfentrazone etile, fenamidone ed isoxaflutole sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4

ALLEGATO I

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella , le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
59	Trifloxystrobin CAS n.141517-21-7 CIPAC n. 617	Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl) ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}acetato	960 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del trifloxystrobin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale: - gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e/o, se del caso, possono essere avviati programmi di monitoraggio.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
60	Carfentrazone etile CAS n.128639-02.1 CIPAC n. 587	Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl] propianate	900g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del carfentrazone etile, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale: - gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e caratteristiche climatiche vulnerabili. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
61	Mesotrione CAS n. 104206-8 CIPAC n. 625	2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione	920g/kg L'impurezza di sintesi 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one è considerata tossica e deve rimanere inferiore a 0,0002% (w/w) nella sostanza tecnica.	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mesotrione, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
62	Fenamidone CAS n. 161326-34-7 CIPAC n. 650	(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one	975 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fenamidone in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio, - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
63	Isoxaflutole CAS n. 141112-29-0 CIPAC n. 575	5-cyclopropyl-4-(2-methyl-sulfonyl-4-trifluoromethyl-benzoyl)isoxazole	950 g/Kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'isoxaflutole, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri: - devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o programmi di monitoraggio.

Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

04A01081

DECRETO 26 novembre 2003.

Inclusione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche il mecoprop, mecoprop-P ed il propiconazolo da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/70/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2003/70/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/70/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo sono iscritte, fino al 31 maggio 2014, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2004, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo presentano al Ministero della salute, entro il 1° giugno 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° dicembre 2004.

4. I titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo, come uniche sostanze attive o in combinazione con sostanze attive che alla data del 31 maggio 2004 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 30 novembre 2006 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2008, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

5. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non presenteranno il fascicolo di cui al comma 4 entro il 30 novembre 2006, si intenderanno revocate a decorrere dal 1° dicembre 2006.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, è consentita fino al 31 maggio 2005.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 maggio 2009.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 maggio 2007.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti mecoprop, mecoprop-P e propiconazolo, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° giugno 2004.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 5

ALLEGATO I

Sostanze da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune Numeri d'identificazione	Denominazone IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
56	Mecoprop CAS 7085-19-0 CIPAC 51	(RS)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico	930 g/kg	1°giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mecoprop, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena ali mentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale: - gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in aree vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, - gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropod i non bersaglio; ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
57	Mecoprop-P CAS 16484-77-8 CIPAC 475	(R)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico	860 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzate solo l e utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mecoprop -P, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il15 aprile 2003. In tale valutazione globale, - gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in aree vu lnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Sostanze da inscrire in fondo alla tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

58	Propiconazolo CAS 60207-90-1 CIPAC 408	(±)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazolo	920 g/kg	1°giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propiconazolo, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale: - gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici; le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, - gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzi one alla protezione degli organismi del terreno per dosi di applicazione superiori a 625 g s.a./ha (p.es. negli impieghi su tappeti erbosi); le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi (ad esempio il ricorso all'applicazione localizzata).

([1]) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

04A01082

DECRETO 19 dicembre 2003.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Orobica», in Villa d'Almè.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 13 maggio 2003 con la quale la società Fonti Prealpi S.p.a., con sede in Almè (Bergamo), viale Italia, 99, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Orobica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Monte dei Giubilini sita in comune di Villa d'Almè (Bergamo), oltre alla dicitura «Può avere effetti diuretici» già riconosciuta, anche l'indicazione «Stimola la digestione»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3074-052, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Orobica;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 16 luglio 2003 e del 18 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Orobica» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Monte dei Giubilini sita in comune di Villa d'Almè (Bergamo), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici; stimola la digestione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 19 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A00987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Elicriso», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 17 febbraio 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Elicriso», con sede in Roma, costituita per rogito notaio G. Colalelli, in data 11 dicembre 1984, repertorio n. 79319, registro società n. 2480/85 - Tribunale di Roma, BUSC n. 28631.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 20 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01065

DECRETO 26 gennaio 2004.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Vista la legge n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale n. 687/1996 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro della direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Vista la circolare del Ministero della previdenza sociale n. 39/1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la legge n. 142/2001;

Visto il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002;

Vista la legge n. 30/2003;

Visto il decreto legislativo n. 276/2003;

Vista la convenzione della direzione provinciale del lavoro di Roma del 25 novembre 2003 con cui è stato istituito l'osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio;

Visto il precedente decreto di questo ufficio sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle tariffe di facchinaggio riferite ai lavori in economia;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nelle riunioni del 20 novembre 2003, del 17 dicembre 2003 e del 22 dicembre 2003;

Sentito l'osservatorio provinciale per il settore del facchinaggio nelle riunioni del 17 dicembre 2003 e del 19 gennaio 2004 in cui il direttore dell'ufficio, nel richiamare le novità introdotte dal decreto legislativo n. 276/2003, rappresenta l'opportunità di introdurre, in via sperimentale, anche una tariffa oraria di facchinaggio;

Premesso l'impegno a verificare alla data del 31 dicembre 2004 l'incidenza della tariffa oraria sull'andamento occupazionale del settore;

Considerati i seguenti indicatori economici:

gli indici ISTAT al costo della vita per il periodo 1998-2003;

il tasso di inflazione programmato per il prossimo biennio;

l'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione della legge n. 142/2001 e di quello previdenziale derivante dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 423/2001;

Decreta:

1. La tariffa minima inderogabile per prestazioni di facchinaggio dalle quattro alle otto ore giornaliere è di € 102,09 a decorrere dal 1º marzo 2004 e di € 117,13 a decorrere dal 1º marzo 2005.

2. La tariffa minima inderogabile per prestazioni pari a quattro ore giornaliere è di € 66,35 a decorrere dal 1º marzo 2004 e di € 76,20 a decorrere dal 1º marzo 2005.

3. La tariffa minima inderogabile per prestazioni lavorative inferiori alle quattro ore giornaliere è di € 17,04, in ragione di ora, a decorrere dal 1º marzo 2004.

4. La tariffa per lavoro straordinario, per prestazione lavorativa superiore alle otto ore giornaliere, è di € 17,22 con decorrenza 1º marzo 2004 e di € 19,76 con decorrenza 1º marzo 2005, in ragione di ora.

5. Per il lavoro festivo è prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3.

6. Per il lavoro notturno è prevista una maggiorazione del 50% sul tipo di tariffa adottata con la decorrenza di cui ai punti 1, 2 e 3.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 gennaio 2004

Il dirigente: CORSI

04A01059

DECRETO 30 gennaio 2004.

Determinazione, per l'anno 2004, delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da

fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto l'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4. comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, con i quali rispettivamente sono stati istituiti il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati:

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2003, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2003 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2003;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2004 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 28 novembre ed il 12 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1º gennaio 2004 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2004, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2004

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2004

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1527,17	1527,17
		II	Da	1527,18	
			a	1594,41	1594,41
		III	Da	1594,42	
			a	1661,66	1661,66
		IV	Da	1661,67	
				in poi	1796,13
	Impiegati	I	Fino a	1796,13	1796,13
		II	Da	1796,14	
			a	2134,53	2134,53
		III	Da	2134,54	
			a	2472,94	2472,94
		IV	Da	2472,95	
			a	2940,68	2940,68
		V	Da	2940,69	
				in poi	3149,74
Industria edile	Operai	Operai			1527,18
		Operai specializzati			1679,20
		Operai 4° liv.			1796,13
	Impiegati	Impiegati d'ordine			1796,13
		Impiegati di concetto			2067,85
		Impiegati direttivi di VI° liv.			2559,16
		Impiegati direttivi di VII° livello			2940,68
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1527,17	1527,17
		II	Da	1527,18	
			a	1594,41	1594,41
		III	Da	1594,42	
			a	1661,66	1661,66
		IV	Da	1661,67	
				in poi	1796,13
	Impiegati	I	Fino a	1796,13	1796,13
		II	Da	1796,14	
			a	2134,53	2134,53
		III	Da	2134,54	
			a	2472,94	2472,94
		IV	Da	2472,95	
			a	2940,68	2940,68
		V	Da	2940,69	
				in poi	3149,74

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2004

SETTORI	QUALIFICHE						
	Terza area professionale				Seconda area professionale		
Credito	IV livello 2701,28	III livello 2495,32	II livello 2238,48	I livello 1981,64	1910,88		
Assicurazioni	Capi ufficio 2492,61	Vice capi ufficio 2267,47	Impiegati di concetto 2111,09	Impiegati d'ordine 1938,08	Ausiliari 1773,94		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 1947,52	Impiegati di concetto (II e III livello) 1828,29	Personale d'ordine (IV livello) 1624,77	Altro personale (V livello) 1569,32	Altro personale (VI livello) 1171,16		
		1712,94					
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 2713,87	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2480,40	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2325,69	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 1937,53	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale) 1861,55		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1328,09	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1223,29	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1132,35	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1078,56	Operai specializzati super 1231,05	Operai specializzati 1180,04	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3365,44	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 2834,20	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2529,21	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2403,89	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 1974,69	Operai generici 1819,41	Generici cinematografici 1732,91
Spettacolo	Impiegati direttivi 1917,01	Impiegati con funzioni direttive 1721,81	Impiegati di concetto 1565,99	Impiegati d'ordine 1416,27	Operai specializzati 1526,62	Operai 1339,74	
	Professori d'orchestra 1819,41	Artisti del coro 1374,68	Tersicorei 1630,88	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1356,39			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 1809,43	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1549,36	Operai 1429,03				

QUADRI VALORI 2004

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 3149,74	3149,74
	II	Da 3149,75 a 3637,17	3637,17
	III	Da 3637,18 a 4124,59	4124,59
	IV	Da 4124,60 a 4683,56	4683,56
	V	Da 4683,57 a 5242,51	5242,51
	VI	Da 5242,52 in poi	6142,75
Industria edile	I	Fino a 3149,74	3149,74
	II	Da 3149,75 a 3374,60	3374,60
	III	Da 3374,61 a 3599,46	3599,46
	IV	Da 3599,47 a 3862,03	3862,03
	V	Da 3862,04 a in poi	4124,60
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 3149,74	3149,74
	II	Da 3149,75 a 3637,17	3637,17
	III	Da 3637,18 a 4124,59	4124,59
	IV	Da 4124,60 a 4683,56	4683,56
	V	Da 4683,57 a 5242,51	5242,51
	VI	Da 5242,52 in poi	6142,75
Credito	I livello	3650,49	
	II livello	3062,27	
	III livello	2711,12	
	IV livello	2549,46	
Agricoltura	Unica		1409,06
Assicurazioni	I	Fino a 2609,07	2609,07
	II	Da 2609,08 a 2878,57	2878,57
	III	Da 2878,58 in poi	3149,74
Commercio	I	Fino a 1894,28	1894,28
	II	Da 1894,29 a 2393,91	2393,91
	III	Da 2393,92 in poi	2873,57
Trasporto aereo	I	Fino a 3255,09	3255,09
	II	Da 3255,10 a 3720,34	3720,34
	III	Da 3720,35 in poi	4262,67

DIRIGENTI - VALORI 2004

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a 4683,56	4683,56
	II	Da 4683,57 a 6142,74	6142,74
	III	Da 6142,75 a 7042,97	7042,97
	IV	Da 7042,98 a 7601,93	7601,93
	V	Da 7601,94 a 7943,19	7943,19
	VI	Da 7943,20 a 8160,89	8160,89
	VII	Da 8160,90 a 8843,42	8843,42
	VIII	Da 8843,43 in poi	12444,31
Industria edile	I	Fino a 4683,56	4683,56
	II	Da 4683,57 a 5545,87	5545,87
	III	Da 5545,88 a 6408,18	6408,18
	IV	Da 6408,19 a 7270,49	7270,49
	V	Da 7270,50 a 8132,80	8132,80
	VI	Da 8132,81 a 8995,11	8995,11
	VII	Da 8995,12 a 9857,42	9857,42
	VIII	Da 9857,43 a 10719,73	10719,73
	IX	Da 10719,74 a 11582,04	11582,04
	X	Da 11582,05 in poi	12444,31
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a 4683,56	4683,56
	II	Da 4683,57 a 6142,74	6142,74
	III	Da 6142,75 a 7042,97	7042,97
	IV	Da 7042,98 a 7601,93	7601,93
	V	Da 7601,94 a 7943,19	7943,19
	VI	Da 7943,20 a 8160,89	8160,89
	VII	Da 8160,90 a 8843,42	8843,42
	VIII	Da 8843,43 in poi	12444,31

DIRIGENTI - VALORI 2004

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Credito	I	Fino a 4685,42	4685,42
	II	Da 4685,43 a 5116,63	5116,63
	III	Da 5116,64 a 5544,77	5544,77
	IV	Da 5544,78 a 5979,05	5979,05
	V	Da 5979,06 a 6790,28	6790,28
	VI	Da 6790,29 a 7601,53	7601,53
	VII	Da 7601,54 a 8742,52	8742,52
	VIII	Oltre 8742,52	10181,99
Agricoltura	Unica		2442,14
Assicura zioni	I	Fino a 4607,03	4607,03
	II	Da 4607,04 a 6171,92	6171,92
	III	Da 6171,93 a 7370,26	7370,26
	IV	Da 7370,27 a 8476,55	8476,55
	V	Da 8476,56 in poi	9950,49
Commercio	I	Fino a 4379,14	4379,14
	II	Da 4379,15 a 5659,54	5659,54
	III	Da 5659,55 a 6917,76	6917,76
	IV	Da 6917,77 in poi	8176,00
Trasporto aereo	I	Fino a 4842,15	4842,15
	II	Da 4842,16 a 6350,48	6350,48
	III	Da 6350,49 a 8255,29	8255,29
	IV	Da 8255,30 a 10318,71	10318,71
	V	Da 10318,72 in poi	12302,81

GIORNALISTI - VALORI 2004

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a 2546,96	2546,96
	II	Da 2546,97 a 4151,76	4151,76
	III	Da 4151,77 a 4907,04	4907,04
	IV	Da 4907,05 a 5756,02	5756,02
	V	Da 5756,03 in poi	6750,85

04A01071

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 dicembre 2003.

Riconoscimento all'organismo di controllo «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.», in Toritto, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, dalla «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.», con sede legale nel comune di Toritto (Bari), via Cirillo n. 21, inoltrata a questa amministrazione in data 13 giugno 2000 e successive note ed integrazioni;

Visto il parere del comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.», con sede nel comune di Toritto (Bari), via Cirillo n. 21, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto che le attività di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo di controllo «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.», con sede nel comune di Toritto (Bari), via Cirillo n. 21, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

2. La «ABC Fratelli Bartolomeo s.s.», nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A00977

DECRETO 27 gennaio 2004.

Rettifica al decreto 28 giugno 2001, relativo all'approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario concernenti la STG «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 14 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2515/94 della Commissione, del 9 settembre 1994, recante modificazioni del regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione, del 25 novembre 1998, con il quale è stata iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità di cui all'art. 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 la denominazione «Mozzarella»;

Visto il piano dei controlli e il prospetto tariffario predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 5, comma 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14, comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, con il quale sono stati approvati il piano di controllo e il prospetto tariffario;

Considerato che nell'allegato 1, al paragrafo 10 «Piano dei controlli», tabella controlli esterni, al numero 2, nella fase «preparazione del lattoinnesto naturale» è stata inserita erroneamente la verifica del requisito «attività fosfasica negativa»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione al decreto ministeriale 28 giugno 2001, allegato 1, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 28 giugno 2001, relativo all'approvazione del piano di controllo e del prospetto tariffario concernente la STG «Mozzarella», all'allegato 1, al paragrafo 10 «piano dei controlli», tabella controlli esterni, al numero 2, fase «preparazione del lattoinnesto naturale», viene eliminato il requisito «attività fosfasica negativa» e la verifica «risultato prova settimanale».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Mozzarella S.T.G.

Piano dei controlli per la verifica della conformità del prodotto e del procedimento di fabbricazione

Controlli Esterni[1]

FASE		REQUISITO	OGGETTO E RISULTATO DEI CONTROLLI			
N.	DESCRIZIONE		VERIFICA	C	NC	CONSTATAZIONE
1	Materie prime (par. 8a)	Latte intero ricevuto crudo, eventualmente regolato in Materia grassa	Quantità di latte crudo ricevuta in stabilimento coerente con le quantità prodotte di Mozzarella STG			
			Modalità di standardizzazione del latte			
			Effettivo utilizzo nella fabbricazione di STG di solo latte conforme ai requisiti specificati.			
		Lattoinnesto naturale preparato con solo latte di raccolta.	Quantità di latte di raccolta sufficiente per la preparazione del lattoinnesto naturale			
		Caglio bovino liquido, con attività di pepsina compresa fra 20 e 30%	Documentazione (certificati analitici) relativa a caglio utilizzato.			
2	Preparazione del Lattoinnesto Naturale (par. 8b)	Preparazione esclusivamente con il latte di raccolta (non refrigerato nel caso del primo lattoinnesto).	Tipologia ed origine del latte utilizzato per preparazione del lattoinnesto naturale			
		Trattamento termico non min. di 63°C per 15 min. (o combinazioni equivalenti)	Modalità corrette di trattamento termico del latte destinato a lattoinnesto naturale			
		Inoculo lattoinnesti successivi al primo min. 4% di un lattoinnesto precedente.	Quantità effettivamente utilizzata per l'inoculo su scheda			
		Nessun utilizzo di lattoinnesti prodotti da terzi o fuori dallo stabilimento,	Corretta preparazione ed utilizzo del lattoinnesto, tutto in loco.			
		Nessun utilizzo di lattoinnesti comunque conservati (esclusa refrigerazione).	Nessuna forma di conservazione del lattoinnesto (congelamento, liofilizzazione,..)			

04A00965

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 gennaio 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5º bando, approvate dalla provincia autonoma di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visti in particolare gli articoli 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, concernenti le modalità per la presentazione delle domande, la concessione e l'erogazione dei contributi, nel caso di integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;

Vista la circolare 22 novembre 2002, n. 1151489 relativa alle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 22 novembre 2002 e 12 marzo 2003 con i quali sono stati fissati e successivamente prorogati i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il 5º bando (bando 2002);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive dell'11 giugno 2002 con il quale, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, sono stati assegnati € 134.150.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative imprenditoriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 e sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 17 ottobre 2003 con il quale sono state ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2003, pari a € 92.115.677,26 ed è stata contestualmente disposta la loro destinazione alla concessione delle agevolazioni a favore delle domande per iniziative imprenditoriali presentate a valere sul 5º bando di attuazione della legge n. 215/1992 e cioè entro il 15 aprile 2003;

Visto che la provincia autonoma di Trento ha provveduto all'integrazione delle risorse statali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Considerato che per le domande di agevolazione relative alle iniziative ricadenti nei territori della predetta provincia le attività inerenti la formazione delle graduatorie nonché la concessione ed erogazione dei contributi sono svolte, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalle regioni stesse;

Visto in particolare l'art. 13, comma 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero provvede alla pubblicazione delle graduatorie;

Viste le graduatorie trasmesse ai sensi del comma 9 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 dalla provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al 5º bando (bando 2002) approvate dalla provincia autonoma di Trento, riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto.

2. Al fine di facilitare la lettura dei dati riportati nelle predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 2 le opportune note esplicative.

Roma, 19 gennaio 2004

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

Allegato 1.1

LEGGE 215/92 - BANDO V 2002 - GRADUATORIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Graduatoria confermata in data: 17/11/2003

Macrosettore: Agricoltura

Num. iniziative: 1 Num. progetti agevolati: 1

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0,0000000	0,0000000
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0,0000000	0,0000000
Nuovi investimenti / investimenti totali	0,2480525	0,0000000
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0,0000000	0,0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2002A/PT2/9	CALDERA ERIKA	TN	11.000,00	6.172,00	0,0000000	0,0000000	0,2480525	0,0000000	S	N	0,2480525		A	6.172,00

Allegato 1.2

LEGGE 215/92 - BANDO V 2002 - GRADUATORIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Graduatoria confermata in data: 17/11/2003

Macrosettore: Manifatturiero e assimilati

Num. iniziative: 2 Num. progetti agevolati: 2

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0.0082233	0.0116295
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0.0082233	0.0116295
Nuovi investimenti / investimenti totali	0.8370666	0.4425547
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0.0000000	0.0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2002A/PT2/80	TERZI SARA	TN	69.923,00	34.961,00	0,0164466	0,0164466	1,1500000	0,0000000	S	S	2,1213205		A	34.961,00
2	2002A/PT2/31	ATELIER LA PRIMULA SPOSA DI GIRARDI	TN	9.675,04	4.837,00	0,0000000	0,0000000	0,5241332	0,0000000	S	N	-2,1213205		A	4.837,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO V 2002 - GRADUATORIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Graduatoria confermata in data: 17/11/2003

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 51 Num. progetti agevolati: 51

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0.0159408	0.0344004
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0.0140594	0.0323454
Nuovi investimenti / investimenti totali	0.7855770	0.4233097
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0.0000000	0.0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv/ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
1	2002A/PT2/61	ANTONELLI CRISTINA	TN	4.305,00	2.152,00	0,1788618	0,1788618	0,4471545	0,0000000	S	N	9,0316326		A	2.152,00
2	2002A/PT2/64	ALBERGO RISTORANTE ANNA DI MATTUZZI	TN	43.381,16	21.690,00	0,1217118	0,0963552	0,3146939	0,0000000	S	N	4,5065996		A	21.690,00
3	2002A/PT2/20	CANDIOLI CRISTINA SALONE LADY 2000	TN	6.605,48	3.302,00	0,0999171	0,0999171	0,4549656	0,0000000	S	N	4,3145299		A	3.302,00
4	2002A/PT2/16	BABY SITTING "LA LAMPADA DI ALADINO" DI	TN	29.312,24	14.656,00	0,0392327	0,0392327	1,1500000	0,0000000	S	S	2,3162372		A	14.656,00
5	2002A/PT2/30	MICRO ASILO (GIARDINO DELL'INFANZIA)	TN	13.455,35	6.727,00	0,0408759	0,0408759	1,1000000	0,0000000	S	N	2,2966890		A	6.727,00
6	2002A/PT2/78	BENDETTI PAOLA	TN	8.700,00	4.350,00	0,0379311	0,0379311	1,1000000	0,0000000	S	N	2,1200431		A	4.350,00
7	2002A/PT2/7	L'ISOLA DEL BAMBINO	TN	114.110,51	57.055,00	0,0337392	0,0337392	1,1000000	0,0000000	S	N	1,8685888		A	57.055,00
8	2002A/PT2/50	ISTITUTO EUROPEO MULTIDISCIPLINARE SNC DI	TN	29.500,00	14.750,00	0,0372881	0,0372881	0,8783760	0,0000000	S	N	1,5579217		A	14.750,00
9	2002A/PT2/26	HOTEL DOLOMITI S.N.C. DI PENASA PIA & C.	TN	40.889,90	20.444,00	0,0269015	0,0269015	1,1000000	0,0000000	S	N	1,4584245		A	20.444,00
10	2002A/PT2/62	SPACCIO CARNI S.A.S. DI TOMIO CLAUDIA E C.	TN	49.000,00	24.500,00	0,0583673	0,0359184	0,5719082	0,0000000	S	N	1,4043558		A	24.500,00
11	2002A/PT2/13	PAPI SNC DI KATIA PIGLIAPOCHI & C.	TN	25.449,97	12.724,00	0,0216110	0,0216110	1,1000000	0,0000000	S	N	1,1410700		A	12.724,00
12	2002A/PT2/71	DELILLO LUCIA	TN	25.000,00	12.500,00	0,0440000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	1,1237733		A	12.500,00
13	2002A/PT2/53	CORTESE MARIALUISA	TN	277.509,00	103.312,00	0,0207200	0,0165760	1,1396400	0,0000000	S	S	1,0531486		A	103.312,00
14	2002A/PT2/60	ZANELLA MANUELA	TN	35.625,00	17.812,00	0,0308772	0,0308772	0,6359026	0,0000000	S	N	0,6005554		A	17.812,00
15	2002A/PT2/24	CAVAGNA CRISTINA	TN	32.373,94	16.186,00	0,0067956	0,0067956	1,1000000	0,0000000	S	N	0,2523575		A	16.186,00
16	2002A/PT2/23	"PICCOLI PASSI" DI FERRARI ELISA E BALDUZZI	TN	55.625,00	27.812,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	27.812,00
16	2002A/PT2/25	AVENUE - CENTRO LINGUISTICO E TRADUZIONI DI	TN	41.832,00	20.916,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	20.916,00
16	2002A/PT2/29	ACQUAFIT DI GINA REYES MENEGHINI	TN	70.000,00	35.000,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	35.000,00
16	2002A/PT2/34	SOFFI DI VITA S.N.C. DI MICAELA CAOLA E	TN	11.676,00	4.578,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	4.578,00
16	2002A/PT2/38	SALONE ARTE E MAGIA DI COLOGNA PAOLA	TN	24.095,33	12.047,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	12.047,00
16	2002A/PT2/40	IL LABORATORIO DI GUERRINI CRISTINA	TN	32.042,72	16.021,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	16.021,00
16	2002A/PT2/41	CADORIN MARCELLA	TN	130.000,00	65.000,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	65.000,00
16	2002A/PT2/43	BINA ALBERTINA	TN	32.754,00	16.377,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	16.377,00
16	2002A/PT2/47	LES HARMONIES S.R.L.	TN	42.270,00	21.135,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	21.135,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO V 2002 - GRADUATORIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Graduatoria confermata in data: 17/11/2003

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 51 Num. progetti agevolati: 51

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0.0159408	0.0344004
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0.0140594	0.0323454
Nuovi investimenti / investimenti totali	0.7855770	0.4233097
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0.0000000	0.0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
						1	2	3	4						
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	Nuovi inv./ inv. tot.	Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
16	2002A/PT2/58	DELLA MARIA CINZIA	TN	4.689,16	2.344,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	2.344,00
16	2002A/PT2/67	CAPPELLETTI CRISTINA	TN	3.209,22	1.604,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	1.604,00
16	2002A/PT2/70	IOB ELENA	TN	20.000,00	10.000,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	10.000,00
16	2002A/PT2/72	CARLA CORRA'	TN	22.000,00	11.000,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	11.000,00
16	2002A/PT2/73	MIMOSE SERVIZI DI BONVECCHIO MICHELA	TN	21.300,00	10.650,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	10.650,00
16	2002A/PT2/74	LOMBARDI SUSANNA	TN	28.371,30	14.185,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	14.185,00
16	2002A/PT2/76	DOLZANI TIZIANA	TN	7.000,00	3.500,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	3.500,00
16	2002A/PT2/77	PEDRETTI ARIANNA	TN	14.220,10	7.110,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	7.110,00
16	2002A/PT2/79	CALZATURE DUELLE DI GASPERI ALMA RITA	TN	38.500,00	19.250,00	0,0000000	0,0000000	1,1000000	0,0000000	S	N	-0,1552816		A	19.250,00
34	2002A/PT2/51	"NEW FASHION S.N.C. DI SCOLOZZI SERENA E	TN	24.059,66	11.309,00	0,0000000	0,0000000	0,9890223	0,0000000	S	N	-0,4174483		A	11.309,00
35	2002A/PT2/27	SBARBATI ROSINA	TN	55.000,00	27.500,00	0,0000000	0,0000000	0,9490941	0,0000000	S	N	-0,5117722		A	27.500,00
36	2002A/PT2/39	FER.ZA. SRL	TN	141.336,94	63.462,00	0,0141506	0,0141506	0,5750151	0,0000000	N	N	-0,5466386		A	63.462,00
37	2002A/PT2/81	"IL SALVAGENTE" DI TRENTI SARA	TN	5.429,00	2.714,00	0,0000000	0,0000000	0,8851850	0,0000000	S	N	-0,6627470		A	2.714,00
38	2002A/PT2/63	IDEA UNO DI DALLAPE' MARIA LIA	TN	7.128,72	3.564,00	0,0000000	0,0000000	0,8685418	0,0000000	S	N	-0,7020638		A	3.564,00
39	2002A/PT2/44	OFICINA D'IMPRESA SRL	TN	50.000,00	15.000,00	0,0000000	0,0000000	0,8166295	0,0000000	S	N	-0,8246981		A	15.000,00
40	2002A/PT2/75	MAZZINI SARA	TN	6.531,21	3.265,00	0,0000000	0,0000000	0,7520400	0,0000000	S	N	-0,9772803		A	3.265,00
41	2002A/PT2/33	LIBRERIA ATHENA DI GRETTER MIRELLA	TN	15.600,00	7.800,00	0,0000000	0,0000000	0,6761141	0,0000000	S	N	-1,1566428		A	7.800,00
42	2002A/PT2/12	CURZEL CRISTINA	TN	23.225,00	11.612,00	0,0000000	0,0000000	0,3009696	0,0000000	S	N	-2,0428604		A	11.612,00
43	2002A/PT2/55	"ALBERGO BELVEDERE S.N.C. DI RAFFAELLI	TN	77.399,11	36.459,00	0,0000000	0,0000000	0,1591750	0,0000000	S	N	-2,3778270		A	36.459,00
44	2002A/PT2/11	SALONE ALTER EGO ACCONCIATURE UNISEX DI	TN	7.230,00	3.615,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-2,7538519		A	3.615,00
44	2002A/PT2/14	"IL SALVAGENTE" DI TRENTI SARA	TN	1.550,00	775,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-2,7538519		A	775,00
44	2002A/PT2/28	MIORI PAOLA	TN	5.000,00	2.500,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-2,7538519		A	2.500,00
44	2002A/PT2/32	BRUSCHETTI ERICA	TN	9.812,68	4.906,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-2,7538519		A	4.906,00
44	2002A/PT2/37	TAROLLI NADIA	TN	3.600,00	1.800,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-2,7538519		A	1.800,00

Allegato 1.3

LEGGE 215/92 - BANDO V 2002 - GRADUATORIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Graduatoria confermata in data: 17/11/2003

Macrosettore: Commercio, turismo e servizi

Num. iniziative: 51 Num. progetti agevolati: 51

Importi in euro

Medie e deviazioni standard	Medie	Deviazioni standard
Numero occupati attivati / investimento complessivo ammissibile:	0.0159408	0.0344004
Numero donne occupate attivate / investimento complessivo ammissibile:	0.0140594	0.0323454
Nuovi investimenti / investimenti totali	0.7855770	0.4233097
Indicatore derivante dai criteri di priorità regionale	0.0000000	0.0000000

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Posiz. in grad.	Numero di progetto	Denominazione Sociale	Prov.	Imp. dell'inv. tot. ammesso	Imp. dell'agev. teoricamente concedibile	1 N. occ. attivati dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	2 N. donne occ. att. dall'iniziativa/ inv. compl. ammissibile	3 Nuovi inv/ inv. tot.	4 Indicatore Regionale	Maggiorazione 10% si/no	Maggiorazione 5% si/no	Somma indicatori normalizzati	Cof.le	Esito con-clusivo	Importo dell'agevolazione concedibile
44	2002A/PT2/45	EMER DANIELA	TN	32.500,00	16.250,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-2,7538519		A	16.250,00
44	2002A/PT2/46	DON RODRIGO SNC	TN	15.954,00	7.977,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-2,7538519		A	7.977,00
44	2002A/PT2/54	COCOA DI COSSU MARA	TN	12.600,00	6.300,00	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	S	N	-2,7538519		A	6.300,00

ALLEGATO 2

NOTE ESPLICATIVE

Le graduatorie sono quelle riportate nei seguenti allegati:

allegato 1.1 - provincia autonoma di Trento - macrosettore agricoltura;

allegato 1.2 - provincia autonoma di Trento - macrosettore manifatturiero e assimilati;

allegato 1.3 - provincia autonoma di Trento - macrosettore commercio, turismo e servizi;

Ogni singola graduatoria contiene le domande ammissibili alle agevolazioni ubicate nel territorio di riferimento e suddivise in base al codice di attività per macrosettore.

La posizione di ciascuna domanda in graduatoria è determinata sulla base del valore riportato nella colonna «O» pari alla somma degli indicatori normalizzati.

Per consentire di verificare il valore di ciascuno degli indicatori normalizzati attraverso la formula per la normalizzazione degli indicatori per la graduatoria riportata al punto 3 dell'appendice alla circolare 22 novembre 2002, n. 1151489, vengono riportati, per ogni graduatoria, il valore medio (M nella formula) e la devianza standard (D nella formula) relativi a ciascuno degli indicatori.

Nelle graduatorie, in corrispondenza di ciascuna domanda, vengono riportati i seguenti elementi:

Col. A (Posiz. in grad.) numero della posizione occupata dalla domanda in graduatoria; le domande classificatesi *ex aequo* occupano la stessa posizione, con il medesimo valore della somma degli indicatori normalizzati riportato nella colonna «O».

Col. B (Numero di progetto) codice identificativo assegnato alla domanda.

Col. C (denominazione sociale) riporta la denominazione dell'impresa richiedente le agevolazioni.

Col. D (Prov.) sigla della provincia ove è ubicata l'unita produttiva oggetto dell'investimento.

Col. E (Imp. dell'inv. tot. ammesso) importo dell'investimento totale ammesso espresso in Euro.

Col. F (Imp. dell'agev. teoricamente concedibile) importo dell'agevolazione teorica spettante a fronte dell'investimento ammesso espresso in Euro.

Col. G (N. occ. attivati dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 1º indicatore dato dal rapporto tra il numero degli occupati attivati dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.

Col. H (N. donne occ. att. dall'iniziativa/inv. compl. ammissibile) 2º indicatore dato dal rapporto tra il numero di donne occupate attivate dal programma e l'importo dell'investimento complessivamente ammesso.

Col. I (nuovi inv./inv. tot.) 3º indicatore dato dal rapporto tra il valore dei «nuovi investimenti» intesi come nuovi investimenti previsti dal programma e ammessi alle agevolazioni ed il valore degli «investimenti totali» dell'impresa richiedente.

Col. L (Indicatore Regionale) 4º indicatore che viene attribuito in presenza di specifici criteri di carattere territoriale o settoriale eventualmente individuati dalle competenti regioni.

Col. M (magg. 10% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa sia a totale partecipazione femminile.

S = maggiorazione attribuita N = maggiorazione non attribuita.

Col. N (magg. 5% si/no) maggiorazione degli indicatori che viene attribuita nel caso in cui l'impresa aderisca a sistemi di certificazione di qualità e/o ambientale o attivi un servizio di commercio elettronico.

S = maggiorazione attribuita N = maggiorazione non attribuita.

Col. O (Somma Indicatori Normalizzati) somma dei valori normalizzati degli indicatori. Tale valore determina la posizione in graduatoria.

Col. P (Cofin.) l'ammissibilità o meno della domanda al cofinanziamento U.E.

Col. Q (Esito conclusivo) l'esito finale, e quindi, l'agevolabilità o meno della domanda.

A = agevolabile P = parzialmente agevolabile
N = non agevolabile.

Col. R (Importo dell'agevolazione concedibile) l'ammontare in Euro dell'agevolazione concedibile.

04A01072

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2003.

Uso, destinazione e distrazione degli autobus.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale disciplina l'uso e la destinazione dei veicoli, ed in specie il comma 6 che subordina ad apposita autorizzazione dell'ufficio della ex Direzione generale

della M.C.T.C., ora Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre del dipartimento per i trasporti terrestri, rilasciata secondo direttive emanate dall'ex Ministero dei trasporti ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti, l'impiego in servizio di linea di autobus destinati a servizio di noleggio con conducente e viceversa;

Visto il successivo comma 7 dell'art. 82 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che rinvia al regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice della strada, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'individuazione delle caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui i veicoli stessi possono essere adibiti;

Visto l'art. 243 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 e della rettifica concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2003;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 di attuazione della direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 recante «Caratteristiche costruttive degli autobus», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 8-16 maggio 1997, n. 135, pubblicata nella serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 febbraio 1998, recante «Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1998 e i successivi decreti ministeriali di proroga dei termini di validità e, in particolare, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2003;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218, recante «Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuata mediante noleggio di autobus con conducente».

Vista la circolare prot. n. 3868-MOT2/C del 15 ottobre 2003 relativa all'applicazione del decreto 20 giugno 2003 per il rilascio di omologazioni nazionali o di omologazioni limitate per piccola serie;

Considerata la necessità di disciplinare la destinazione ed uso degli autobus in base alle caratteristiche costruttive degli stessi stabilite dalle norme comunitarie recepite con i decreti ministeriali citati in premessa;

Considerato che è presupposto indispensabile per dettare direttive concernenti gli aspetti tecnici connessi all'utilizzo di autobus per un uso o una destinazione diversa da quella riconosciuta idonea in sede di immatricolazione, aver prima individuato i limiti delle possibili destinazioni ed usi che gli autobus omologati in base alle nuove norme tecniche devono avere;

Considerato che il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 82, comma 6, del decreto legislativo n. 285/1992, che attiene al mutamento di destinazione di autobus da servizio di noleggio con conducente a servizio di linea, e viceversa, implica una valutazione, conformemente a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 135 del 1997, che si fonda esclusivamente su criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti;

Considerato che il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, emanato a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 1997, ha dettato disposizioni transitorie in materia di distrazione di autobus da servizio di linea a servizio di noleggio con conducente e viceversa, prorogate con successivi decreti ministeriali l'ultimo dei quali proroga al 14 marzo 2004 il termine finale di validità del decreto del 27 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto si applica agli autobus appartenenti alle categorie M2 e M3, omologati ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2003 o del decreto ministeriale 18 aprile 1977, ovvero sottoposti ad accertamento dei requisiti tecnici di idoneità alla circolazione di cui all'art. 78 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Uso e destinazione in funzione delle caratteristiche costruttive

1. L'uso e la destinazione dei veicoli di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinati in funzione della classificazione dei veicoli adottata con decreto ministeriale 20 giugno 2003.

2. I veicoli aventi più di ventidue posti, ricompresi nelle classi «I» e «II», possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «III» possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per servizi di linea che per servizi di noleggio con conducente.

3. I veicoli aventi al massimo ventidue posti, ricompresi nella classe «A» possono essere utilizzati esclusivamente in uso di terzi per i soli servizi di linea; quelli ricompresi nella classe «B», possono essere utilizzati in uso proprio ed in uso di terzi e, in quest'ultimo caso, possono essere impiegati sia per i servizi di linea che per i servizi di noleggio con conducente.

4. Gli enti competenti, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, stabiliscono l'impiego degli autobus di una determinata classe per i servizi di linea, in funzione delle caratteristiche proprie della linea stessa, con l'obiettivo di salvaguardare la sicurezza di esercizio.

Art. 3.

Distrazione degli autobus

1. I veicoli di classe «III» e «B», nonché i veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute del decreto ministeriale 18 aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus, immatricolati in servizio di noleggio con conducente non necessitano, sotto il profilo tecnico, per essere impiegati in servizi di linea, della specifica autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando che gli scuolabus o miniscuolabus possono essere utilizzati solo per il trasporto delle categorie di alunni indicato nelle relative carte di circolazione. L'impiego di tali veicoli per il servizio di linea è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente concedente la linea.

2. I veicoli di classe «I» e «A», immatricolati in servizio di linea, non possono essere impiegati in servizi di noleggio con conducente.

3. I veicoli di classe «B» ed i veicoli di classe «II» e «III», con l'esclusione degli autobus a 2 piani aperti e degli autosnodati, nonché i veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 aprile 1977 relative a scuolabus o miniscuolabus, immatricolati in servizio di linea, possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di noleggio con conducente, nel rispetto dei principi stabiliti nell'art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 1993, n. 218 e dei relativi criteri stabiliti da singoli ordinamenti regionali, previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 viene rilasciata dai competenti uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri per la durata di un anno e contiene, rispetto a quanto già indicato nella carta di circolazione, prescrizioni e limitazioni di ordine tecnico relative all'obbligatorietà dell'installazione del cronotagrigafo e al trasporto di passeggeri seduti.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3, congiuntamente all'autorizzazione di cui all'art. 87, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 rilasciata dagli enti concedenti la linea sulla quale il veicolo è impiegato, deve essere tenuta a bordo dello stesso nell'effettuazione del servizio di noleggio con conducente.

Art. 4.

Corrispondenza della classificazione dei veicoli

La classificazione dei veicoli rispondenti alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 aprile 1977 trova corrispondenza nelle classi previste dalla direttiva 2001/85/CE, recepita con decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo la tabella allegata al presente decreto. Agli stessi veicoli si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto ministeriale, per la parte relativa alla distrazione degli autobus, sostituisce il decreto ministeriale 27 febbraio 1998.

2. Le autorizzazioni per la distrazione rilasciate, ai sensi del decreto ministeriale 27 febbraio 1998, prima dell'entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità fino alla loro scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

CORRISPONDENZA DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI AUTOBUS OMOLOGATI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 1977 ALLE CLASSI INTRODOTTE DAL DECRETO MINISTERIALE 20 GIUGNO 2003

Uso del veicolo		Decreto ministeriale18 aprile 1977	(*)	Decreto ministeriale 20 giugno 2003 (Direttiva 2001/85/CE) e Decreto ministeriale 14 novembre 1997 (Direttiva 97/27/CE)	
				N° passeggeri > 22	N° passeggeri ≤ 22
Uso terzi	Servizi di linea	Urbano	⇨	Classe I	Classe A
		Suburbano	⇨	Classe I	Classe A
		Interurbano con passeggeri in piedi	⇨	Classe II	Classe A
		Interurbano senza passeggeri in piedi	⇨	Classe III	Classe B
		Granturismo	⇨	Classe III	Classe B
	Servizio di noleggio con conducente	Noleggio con conducente	⇨	Classe III	Classe B
Uso proprio		Privato	⇨	Classe III	Classe B

(*) Il criterio di corrispondenza è valido solo in senso unidirezionale dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 al decreto ministeriale 20 giugno 2003. Non è applicabile corrispondenza in senso contrario.

04A00979

DECRETO 28 gennaio 2004.

Disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel Traffic Services).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16 e 18 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 14 marzo 2001, n. 51, recante «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante «Regolamento di organizzazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il capitolo V, regole 10, 11 e 12, della Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita in mare, adottata a Londra 1° novembre 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario dei monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

Visti i contenuti delle linee guida contenute nella risoluzione IMO A-857(20), adottata il 27 novembre 1997 e lo IALA Vessel Traffic Service Manual edizione 2002;

Considerato che è necessario, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 51/2001, individuare le strutture periferiche a cui è affidata la gestione operativa del VTS (Vessel Traffic Services), sì da garantire ed incrementare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la protezione dell'ambiente marino e costiero dai possibili effetti dannosi del traffico marittimo, attraverso l'attuazione del relativo citato sistema di controllo;

Ritenuto che è necessario emanare le discendenti disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo per assicurarne la gestione operativa;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

Al fine del presente decreto s'intende per:

VTS (Vessel Traffic Services): il sistema di controllo del traffico marittimo;

Autorità VTS: l'Autorità che gestisce il VTS e provvede all'effettiva erogazione dei servizi;

Centro VTS: la sede da cui opera il VTS;

Area VTS: l'area delimitata e formalmente dichiarata in cui opera il VTS.

Art. 2.
Scopo del VTS

1. Il sistema VTS è istituito allo scopo di incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo di favorire l'intervento delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di fornire un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuarne dell'inquinamento causato dalle navi.

Art. 3.
Autorità VTS

1. La gestione operativa del VTS è assicurata dal Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera.

Art. 4.
Organizzazione

1. La gestione operativa del VTS è svolta:

a) a livello centrale dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera;

b) a livello periferico dagli uffici marittimi, sedi di Centro VTS come determinato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 5.
Servizi del VTS

1. Il VTS può erogare i seguenti servizi:

a) informazioni;

b) assistenza alla navigazione;

c) organizzazione del traffico.

2. L'attivazione dei servizi erogati è definita per singolo Centro con apposito provvedimento.

Art. 6.
Successivi provvedimenti

1. Con successivi provvedimenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce le Aree VTS, il regime di partecipazione delle unità navali al VTS e gli altri elementi, pertinenti l'attivazione del sistema VTS.

2. Per gli aspetti connessi alla protezione dell'ambiente marino il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. A tal fine è istituito, con provvedimento interdirigenziale, un apposito gruppo di lavoro tecnico, composto da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e due del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, membri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

04A01030

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 30 aprile 2003.

Rendiconto finanziario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2002.

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 30 aprile 2003;

Visto il capo VI del regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato sul bollettino ufficiale dell'Autorità del 29 febbraio 2000, concernente il rendiconto finanziario;

Visto il parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio 2002 espresso dal collegio dei revisori dei conti con la relazione del 4 aprile 2003, redatta ai sensi degli articoli 58 e 59 del sopra richiamato regolamento;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera

di approvare il rendiconto finanziario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio 2002, nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera, da trasmettersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Roma, 30 aprile 2003

Il presidente: TESAURO

Il segretario generale: CICCONE

ALLEGATO

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2002 - ENTRATE

				GESTIONE DI COMPETENZA								
				PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive	
Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	13.980.400,00	3.501.950,06		17.482.350,06	17.482.350,06	0,00	17.482.350,06	0,00	0,00
I			**ENTRATE CORRENTI**									
	I		**Vendita di beni e servizi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II		**Trasferimenti**									
		103	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	25.306.000,00	517.000,00		25.823.000,00	25.822.854,00		25.822.854,00	0,00	146,00
	III		**Redditi Patrimoniali**									
		106	Interessi attivi	309.900,00	440.100,00		750.000,00	968.949,08		968.949,08	218.949,08	0,00
	IV		**Entrate diverse**									
		109	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	51.700,00	98.500,00		150.200,00	269.991,42	75.575,74	345.567,16	195.367,16	0,00
			TOTALE TITOLO I	25.667.600,00	1.055.600,00	0,00	26.723.200,00	27.061.794,50	75.575,74	27.137.370,24	414.316,24	146,00
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									
	V		**Alienazione dei beni patrimoniali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Prelievo dai fondi speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI - Iniziali	PREVISIONI - Variazioni - In aumento	PREVISIONI - Variazioni - In diminuzione	PREVISIONI - Definitive	SOMME ACCERTATE - Riscosse	SOMME ACCERTATE - Rimaste da riscuotere	SOMME ACCERTATE - Totali accertati	Differenze rispetto alle previsioni definitive - in +	Differenze rispetto alle previsioni definitive - in -
III	VII		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		112	Recupero anticipazioni al cassiere	180.800,00			180.800,00	159.684,64		159.684,64	0,00	21.115,36
		113	Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi	8.263.400,00		500.000,00	7.763.400,00	7.079.705,22		7.079.705,22	0,00	683.694,78
			TOTALE TITOLO III	8.444.200,00	0,00	500.000,00	7.944.200,00	7.239.389,86	0,00	7.239.389,86	0,00	704.810,14
			TOTALE GENERALE	48.092.200,00	4.557.550,06	500.000,00	52.149.750,06	51.783.534,42	75.575,74	51.859.110,16	414.316,24	704.956,14

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2002 - SPESE

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI - Iniziali	Variazioni - In aumento	Variazioni - In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE - Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive - in +	in -
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00					
I			**SPESE CORRENTI**									
	I		**Spese per il funzionamento degli organi istituzionali**									
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.446.100,00	0,00	46.100,00	1.400.000,00	1.289.396,47	0,00	1.289.396,47	0,00	110.603,53
		102	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	464.800,00	0,00	14.800,00	450.000,00	379.179,30	0,00	379.179,30	0,00	70.820,70
		104	Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	113.600,00	0,00	0,00	113.600,00	44.391,76	0,00	44.391,76	0,00	69.208,24
	II		**Personale in attività di servizio**									
		107	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi	10.380.800,00	0,00	380.800,00	10.000.000,00	9.379.310,77	0,00	9.379.310,77	0,00	620.689,23
		108	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	2.788.900,00	0,00	88.900,00	2.700.000,00	2.297.172,33	0,00	2.297.172,33	0,00	402.827,67
		110	Compensi per lavoro straordinario al personale	387.300,00	0,00	37.300,00	350.000,00	329.665,59	0,00	329.665,59	0,00	20.334,41
		113	Indennità e rimborso spese di missione al personale	671.400,00	0,00	0,00	671.400,00	498.337,24	3.773,98	502.111,22	0,00	169.288,78

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in +	in -
		114	Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	439.000,00	0,00	109.000,00	330.000,00	284.475,63	0,00	284.475,63	0,00	45.524,37
	III		**Personale in quiescenza**									
		116	Quota annua Trattamento di Fine Rapporto	1.084.600,00	0,00	0,00	1.084.600,00	204.946,88	806.853,58	1.011.800,46	0,00	72.799,54
		117	Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	361.500,00	0,00	0,00	361.500,00	113.128,77	21.253,26	134.382,03	0,00	227.117,97
		118	Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	Quote di contribuzione pregressa da versare al Fondo Pensioni	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	IV		**Acquisto di beni e servizi**									
		120	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai Membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	77.500,00	0,00	17.500,00	60.000,00	57.530,32	0,00	57.530,32	0,00	2.469,68
		121	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca per consulenze su specifici temi e problemi	516.500,00	0,00	130.600,00	385.900,00	191.167,50	47.015,98	238.183,48	0,00	147.716,52
		122	Canoni di locazione	1.962.600,00	483.000,00	0,00	2.445.600,00	2.438.393,88	0,00	2.438.393,88	0,00	7.206,12
		123	Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici.	1.084.500,00	0,00	626.900,00	457.600,00	257.966,92	41.071,26	299.038,18	0,00	158.561,82

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	in -
		124	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	516.500,00	0,00	90.900,00	425.600,00	359.887,74	39.598,26	399.486,00	0,00	26.114,00
		125	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità.	258.200,00	0,00	116.100,00	142.100,00	88.953,05	0,00	88.953,05	0,00	53.146,95
		126	Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni.	568.100,00	0,00	161.000,00	407.100,00	325.014,58	77.496,83	402.511,41	0,00	4.588,59
		127	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	242.700,00	0,00	74.500,00	168.200,00	123.013,29	1.282,28	124.295,57	0,00	43.904,43
		128	Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto; spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico; spese per il riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori; spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.342.800,00	0,00	842.800,00	500.000,00	411.915,24	31.758,92	443.674,16	0,00	56.325,84
		129	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	361.500,00	0,00	155.900,00	205.600,00	163.945,95	0,00	163.945,95	0,00	41.654,05
		130	Spese casuali	5.200,00	0,00	800,00	4.400,00	985,35	0,00	985,35	0,00	3.414,65
		131	Spese di rappresentanza	20.600,00	0,00	3.100,00	17.500,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	13.097,00

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	in -
		132	Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	232.400,00	0,00	60.100,00	172.300,00	21.687,94	128.880,00	150.567,94	0,00	21.732,06
		133	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	309.900,00	0,00	46.500,00	263.400,00	241.022,38	562,48	241.584,86	0,00	21.815,14
		134	Vigilanza locali	619.800,00	0,00	319.800,00	300.000,00	268.308,43	24.428,54	292.736,97	0,00	7.263,03
		135	Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	136.826,12	516,46	137.342,58	0,00	17.557,42
		136	Premi di assicurazioni diverse	247.900,00	0,00	20.100,00	227.800,00	182.744,74	4.200,00	186.944,74	0,00	40.855,26
		137	Acquisto di vestiario e divise	10.400,00	0,00	5.400,00	5.000,00	0,00	3.847,39	3.847,39	0,00	1.152,61
		138	Prestazioni di servizi resi da terzi	299.500,00	0,00	69.600,00	229.900,00	147.082,62	34.028,47	181.111,09	0,00	48.788,91
		139	Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	154.900,00	0,00	104.900,00	50.000,00	9.727,08	0,00	9.727,08	0,00	40.272,92
		140	Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	154.900,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V		**Trasferimenti**									
		147	Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI		**Somme non attribuibili**									
		150	Fondo di riserva	1.497.700,00	517.000,00	483.000,00	1.531.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.700,00

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive in +	in -
		151	Somme da corrispondere alla Regione Lazio per I.R.A.P.	1.187.900,00	0,00	137.900,00	1.050.000,00	984.417,92	0,00	984.417,92	0,00	65.582,08
		152	Rimborso a terzi per somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153	Somme destinate alle spese per il trasferimento degli Uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di adattamento dei locali, degli impianti e delle attrezzature tecniche ed informatiche	8.263.300,00	0,00	8.263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO I	38.228.200,00	1.200.000,00	12.562.500,00	26.865.700,00	21.234.998,79	1.266.567,69	22.501.566,48	0,00	4.364.133,52
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**									
	VII		**Costituzioni di fondi**									
		161	Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII		**Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche**									
		170	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi	1.290.700,00	0,00	732.300,00	558.400,00	218.682,32	43.725,68	262.408,00	0,00	295.992,00
		171	Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca	129.100,00	0,00	60.000,00	69.100,00	44.501,47	7.014,21	51.515,68	0,00	17.584,32
			TOTALE TITOLO II	1.419.800,00	0,00	792.300,00	627.500,00	263.183,79	50.739,89	313.923,68	0,00	313.576,32

Tit.	Cat.	Cap.	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni – In aumento	Variazioni – In diminuzione	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	Differenze rispetto alle previsioni definitive – in +	in -
III	IX		**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**									
		180	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	180.800,00	0,00	0,00	180.800,00	159.684,64	0,00	159.684,64	0,00	21.115,36
		181	Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi.	8.263.400,00	0,00	500.000,00	7.763.400,00	7.079.705,22	0,00	7.079.705,22	0,00	683.694,78
			TOTALE TITOLO III	8.444.200,00	0,00	500.000,00	7.944.200,00	7.239.389,86	0,00	7.239.389,86	0,00	704.810,14
			TOTALE GENERALE	48.092.200,00	1.200.000,00	13.854.800,00	35.437.400,00	28.737.572,44	1.317.307,58	30.054.880,02	0,00	5.382.519,98

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2002 - ENTRATE

RIASSUNTO DELLE ENTRATE	GESTIONE DI COMPETENZA											Raffronto rendiconti finanziari 2001 - 2002		
	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali				
	Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In +	In -	In +	In -	2001	2002	Differenze
Avanzo di amministrazione pregresso	13.980.400,00	3.501.950,06	0,00	17.482.350,06	17.482.350,06	0,00	17.482.350,06	0,00	0,00	3.501.950,06	0,00	13.316.891,01	17.482.350,06	4.165.459,05
TITOLO I - Entrate correnti														
Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Trasferimenti	25.306.000,00	517.000,00	0,00	25.823.000,00	25.822.854,00	0,00	25.822.854,00	0,00	146,00	516.854,00	0,00	30.987.413,95	25.822.854,00	-5.164.559,95
Categoria III - Redditi patrimoniali	309.900,00	440.100,00	0,00	750.000,00	968.949,08	0,00	968.949,08	218.949,08	0,00	659.049,08	0,00	1.023.734,05	968.949,08	-54.784,97
Categoria IV - Entrate diverse	51.700,00	98.500,00	0,00	150.200,00	269.991,42	75.575,74	345.567,16	195.367,16	0,00	293.867,16	0,00	299.095,43	345.567,16	46.471,73
TOTALE TITOLO I	25.667.600,00	1.055.600,00	0,00	26.723.200,00	27.061.794,50	75.575,74	27.137.370,24	414.316,24	146,00	1.469.770,24	0,00	32.310.243,43	27.137.370,24	-5.172.873,19
TITOLO II - Entrate in conto capitale														
Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali														
Categoria VII - Partite di giro e contabilità special	8.444.200,00	0,00	500.000,00	7.944.200,00	7.239.389,86	0,00	7.239.389,86	0,00	704.810,14	0,00	1.204.810,14	6.668.236,00	7.239.389,86	571.153,86
TOTALE TITOLO III	8.444.200,00	0,00	500.000,00	7.944.200,00	7.239.389,86	0,00	7.239.389,86	0,00	704.810,14	0,00	1.204.810,14	6.668.236,00	7.239.389,86	571.153,86

RIASSUNTO DELLE ENTRATE	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali		Raffronto rendiconti finanziari 2001 - 2002		
		Variazioni				Rimaste da	Totali					2001	2002	Differenze
	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	riscuotere	accertati	In +	In -	In +	In -			
RIEPILOGO PER TITOLI														
ENTRATE														
Avanzo di amministrazione pregresso	13.980.400,00	3.501.950,06	0,00	17.482.350,06	17.482.350,06	0,00	17.482.350,06	0,00	0,00	3.501.950,06	0,00	13.316.891,01	17.482.350,06	4.165.459,05
- Titolo I - Entrate correnti	25.667.600,00	1.055.600,00	0,00	26.723.200,00	27.061.794,50	75.575,74	27.137.370,24	414.316,24	146,00	1.469.770,24	0,00	32.310.243,43	27.137.370,24	-5.172.873,19
- Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.648.000,00	4.557.550,06	0,00	44.205.550,06	44.544.144,56	75.575,74	44.619.720,30	414.316,24	146,00	4.971.720,30	0,00	45.627.134,44	44.619.720,30	-1.007.414,14
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	8.444.200,00	0,00	500.000,00	7.944.200,00	7.239.389,86	0,00	7.239.389,86	0,00	704.810,14	0,00	1.204.810,14	6.668.236,00	7.239.389,86	571.153,86
TOTALE DELLE ENTRATE	48.092.200,00	4.557.550,06	500.000,00	52.149.750,06	51.783.534,42	75.575,74	51.859.110,16	414.316,24	704.956,14	4.971.720,30	1.204.810,14	52.295.370,44	51.859.110,16	-436.260,28

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2002 - SPESE

RIASSUNTO DELLE SPESE	GESTIONE DI COMPETENZA - PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali		Raffronto rendiconti finanziari 2001 - 2002		
	Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -	In +	In -	2001	2002	Differenze
TITOLO I - Spese correnti														
Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	2.024.500,00	0,00	60.900,00	1.963.600,00	1.712.967,53	0,00	1.712.967,53	0,00	250.632,47	0,00	311.532,47	1.673.953,64	1.712.967,53	39.013,89
Categoria II - Personale in attività di servizio	14.667.400,00	0,00	616.000,00	14.051.400,00	12.788.961,56	3.773,98	12.792.735,54	0,00	1.258.664,46	0,00	1.874.664,46	11.877.939,46	12.792.735,54	914.796,08
Categoria III - Personale in quiescenza	1.446.100,00	200.000,00	0,00	1.646.100,00	318.075,65	828.106,84	1.146.182,49	0,00	499.917,51	0,00	299.917,51	5.626.046,06	1.146.182,49	-4.479.863,57
Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	9.141.300,00	483.000,00	3.001.400,00	6.622.900,00	5.430.576,13	434.686,87	5.865.263,00	0,00	757.637,00	0,00	3.276.037,00	5.756.939,57	5.865.263,00	108.323,43
Categoria V - Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.446,69	0,00	-1.567.446,69
Categoria VI - Somme non attribuibili	10.948.900,00	517.000,00	8.884.200,00	2.581.700,00	984.417,92	0,00	984.417,92	0,00	1.597.282,08	0,00	9.964.482,08	910.262,26	984.417,92	74.155,66
TOTALE TITOLO I	38.228.200,00	1.200.000,00	12.562.500,00	26.865.700,00	21.234.998,79	1.266.567,69	22.501.566,48	0,00	4.364.133,52	0,00	15.726.633,52	27.412.587,68	22.501.566,48	-4.911.021,20
TITOLO II - Spese in conto capitale														
Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria VIII - Beni mobili ed immobili	1.419.800,00	0,00	792.300,00	627.500,00	263.183,79	50.739,89	313.923,68	0,00	313.576,32	0,00	1.105.876,32	788.191,88	313.923,68	-474.268,20
TOTALE TITOLO II	1.419.800,00	0,00	792.300,00	627.500,00	263.183,79	50.739,89	313.923,68	0,00	313.576,32	0,00	1.105.876,32	788.191,88	313.923,68	-474.268,20
TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali														
Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	8.444.200,00	0,00	500.000,00	7.944.200,00	7.239.389,86	0,00	7.239.389,86	0,00	704.810,14	0,00	1.204.810,14	6.668.236,00	7.239.389,86	571.153,86
TOTALE TITOLO III	8.444.200,00	0,00	500.000,00	7.944.200,00	7.239.389,86	0,00	7.239.389,86	0,00	704.810,14	0,00	1.204.810,14	6.668.236,00	7.239.389,86	571.153,86

RIASSUNTO DELLE SPESE	GESTIONE DI COMPETENZA											Raffronto rendiconti finanziari 2001 - 2002		
	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni definitive		Differenze rispetto alle previsioni iniziali				
	Iniziali	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In +	In -	In +	In -	2001	2002	Differenze
RIEPILOGO PER TITOLI														
SPESE														
- Titolo I - Spese correnti	38.228.200,00	1.200.000,00	12.562.500,00	26.865.700,00	21.234.998,79	1.266.567,69	22.501.566,48	0,00	4.364.133,52	0,00	15.726.633,52	27.412.587,68	22.501.566,48	-4.911.021,20
- Titolo II - Spese in conto capitale	1.419.800,00	0,00	792.300,00	627.500,00	263.183,79	50.739,89	313.923,68	0,00	313.576,32	0,00	1.105.876,32	788.191,88	313.923,68	-474.268,20
	39.648.000,00	1.200.000,00	13.354.800,00	27.493.200,00	21.498.182,58	1.317.307,58	22.815.490,16	0,00	4.677.709,84	0,00	16.832.509,84	28.200.779,56	22.815.490,16	-5.385.289,40
- Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	8.444.200,00	0,00	500.000,00	7.944.200,00	7.239.389,86	0,00	7.239.389,86	0,00	704.810,14	0,00	1.204.810,14	6.668.236,00	7.239.389,86	571.153,86
TOTALE DELLE SPESE	48.092.200,00	1.200.000,00	13.854.800,00	35.437.400,00	28.737.572,44	1.317.307,58	30.054.880,02	0,00	5.382.519,98	0,00	18.037.319,98	34.869.015,56	30.054.880,02	-4.814.135,54

04A01056

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, recante: «Proroga dello stato d'emergenza nel territorio della Regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi».

Nelle premesse al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 gennaio 2004, alla pag. 40, prima colonna, all'ultimo capoverso, dove è scritto: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione», deve intendersi: «Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del *23 gennaio 2004*».

04A01135

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 27 gennaio 2004 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonio Sammartino, Console onorario della Repubblica di Croazia in Montemitro (Campobasso).

04A01058

Istituzione del Consolato onorario in Lovanio (Belgio)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Lovanio (Belgio) un Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Bruxelles (Belgio) con la seguente circoscrizione territoriale: Provincia del Brabante fiammingo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il direttore generale per il personale: MARSILI

04A00980

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2585
Yen giapponese	132,82
Corona danese	7,4509
Lira Sterlina	0,68360
Corona svedese	9,1767
Franco svizzero	1,5662
Corona islandese	86,67
Corona norvegese	8,6830
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,58610
Corona ceca	33,320
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,60
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6682
Lira maltese	0,4290
Zloty polacco	4,7989
Leu romeno	40447
Tallero sloveno	237,2500
Corona slovacca	40,700
Lira turca	1685000
Dollaro australiano	1,6420
Dollaro canadese	1,6740
Dollaro di Hong Kong	9,7854
Dollaro neozelandese	1,8511
Dollaro di Singapore	2,1302
Won sudcoreano	1470,12
Rand sudafricano	8,6991

Cambi del giorno 4 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2524
Yen giapponese	132,04
Corona danese	7,4513
Lira Sterlina	0,68190
Corona svedese	9,1838
Franco svizzero	1,5693
Corona islandese	86,45
Corona norvegese	8,7210
Lev bulgaro	1,9557
Lira cipriota	0,58617
Corona ceca	33,197
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,53
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6664
Lira maltese	0,4287
Zloty polacco	4,7804
Leu romeno	40501

Tallero sloveno	237,3200
Corona slovacca	40,570
Lira turca	1670000
Dollaro australiano	1,6413
Dollaro canadese	1,6811
Dollaro di Hong Kong	9,7392
Dollaro neozelandese	1,8440
Dollaro di Singapore	2,1215
Won sudcoreano	1463,18
Rand sudafricano	8,6913

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01195-04A01196

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Econor premiscela per alimenti medicamentosi».

Provvedimento n. 1 del 12 gennaio 2004

Specialità medicinale: ECONOR PREMISCELA PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health Austria GmbH - Biochemiestrasse, 10 - A-6250 Kundl, Austria.

Rappresentante Italia: Novartis Animal Health S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/98/010/001 - 1% sacco LDPE da 1 kg - A.I.C. n. 102897016;

EU/2/98/010/002 - 1% sacco LDPE da 2,5 kg - A.I.C. n. 102897028;

EU/2/98/010/003 - 1% sacco LDPE da 25 kg - A.I.C. n. 102897030;

EU/2/98/010/004 - 1% sacco plastica/AL da 1 kg - A.I.C. n. 102897042;

EU/2/98/010/005 - 1% sacco plastica/AL da 2,5 kg - A.I.C. n. 102897055;

EU/2/98/010/006 - 1% sacco plastica/AL da 25 kg - A.I.C. n. 102897067;

EU/2/98/010/015 - 10% sacco LDPE da 1 kg - A.I.C. n. 102897079;

EU/2/98/010/016 - 10% sacco LDPE da 25 kg - A.I.C. n. 102897081;

EU/2/98/010/017 - 10% sacco plastica/AL da 1 kg - A.I.C. n. 102897093;

EU/2/98/010/018 - 10% sacco plastica/AL da 25 kg - A.I.C. n. 102897105;

EU/2/98/010/019 - 50% sacco LDPE da 1 kg - A.I.C. n. 102897117;

EU/2/98/010/020 - 50% sacco LDPE da 25 kg - A.I.C. n. 102897129;

EU/2/98/010/021 - 50% sacco plastica/AL da 1 kg - A.I.C. n. 102897131;

EU/2/98/010/022 - 50% sacco plastica/AL da 25 kg - A.I.C. n. 102897143;

EU/2/98/010/023 - 0,5% sacco plastica/AL da 25 kg - A.I.C. n. 102897156;

EU/2/98/010/024 -0,5% sacco plastica/AL da 25 kg A.I.C. n. 102897168.

Per le confezioni autorizzate:

indicazioni per tutte le confezioni: terapia e prevenzione della dissenteria nei suini, anche terapia e prevenzione della polmonite enzootica dei suini per le confezioni al 10% e 50%;

controindicazioni: non va somministrato a conigli a causa della sua tossicità del principio attivo (valnemulina) per tale specie;

specie destinazione: suini;

tempi sospensione: suini (carne e visceri) 1 giorno;

regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile;

periodo di validità: 3 anni - 3 mesi se incorporato in un mangime sfarinato e protetto da luce e umidità - 3 settimane se incorporato in un mangime pellettato e protetto da luce e umidità.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE del 12 marzo 1999, n. C, (1999)578 e a seguito della revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio pubblicata nella G.U.C.E. C129/112 del 31 maggio 2002, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A01032

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere n. 4 e n. 5 adottate in data 26 giugno 2003 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF).

Con ministeriale n. 9PP/81245/FAR-L-50 del 23 dicembre 2003 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 4 e n. 5, assunte dal Consiglio nazionale dell'ENPAF in data 26 giugno 2003, concernenti modificazioni sia al vigente regime delle prestazioni che a quello della contribuzione.

04A01057

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa sociale «L'Oasis a r.l.», in Milano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa sociale «L'Oasis a r.l.», sede legale Milano, Monte S. Genesio, 2, costituita per rogito notaio dott. Enrico Lainati di Milano in data 5 ottobre 1992, rep. n. 150887, racc. 18250 BUSC 14893/262052, codice fiscale n. 10863010152.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8 - tel. 026792316 - fax 0266712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A01066

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti

1. Il mandato del Consiglio nazionale degli utenti (C.N.U.), istituito dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità), scade il 10 aprile del 2004.

2. I consiglieri del C.N.U. sono nominati dalla Autorità in base al disposto del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, di cui alla delibera n. 54/1999 del 5 maggio 1999, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999), come integrata e modificata dalla delibera n. 310/99 del 2 dicembre 1999, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 343 del 1999), con le modalità di cui ai seguenti punti.

3. Il termine di trenta giorni per gli adempimenti di cui all'art. 3, lettera *a)* del citato regolamento decorre dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Le associazioni delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi procedono agli anzidetti adempimenti, comunicando all'Autorità la designazione dei candidati, corredata dalla dichiarazione in ordine al possesso dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, del citato regolamento, debitamente autenticata e sottoscritta da parte dei legali rappresentanti delle associazioni stesse; in caso di designazione congiunta, da parte dei singoli rappresentanti delle associazioni apparentate.

5. L'Autorità provvede alla nomina dei consiglieri nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 3, dopo avere proceduto alla verifica dei titoli necessari alla designazione.

6. Avverso l'eventuale provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio, in conformità a quanto dispone l'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. La comunicazione di cui al punto 4 deve pervenire, entro il termine di cui al punto 3, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio relazioni istituzionali - 00187 Roma, via delle Muratte n. 25.

04A01055

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «TIMA service - Piccola società cooperativa a r.l.», in Bolzano, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto n. 10/RIP2 di data 21 gennaio 2004 il reggente della Ripartizione II ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «TIMA service - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bolzano, corso Italia n. 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Leonardo Salsotto, con studio in Bolzano, piazza Walther n. 22, essendovi rapporti patrimoniali da definire.

04A01062

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del segretario generale n. 783 dell'8 agosto 2003.

Numero di marchio: 25MO.

Impresa: Bandieri Mario.

Sede: Sassuolo - via Battisti, 12.

04A01061

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401030/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.